

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Limiti alla responsabilità tributaria del cessionario di un ramo d'azienda

di Fabio Landuzzi

Master di specializzazione

LABORATORIO SUL CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI E DI AZIENDA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La recente [Ordinanza della Corte di Cassazione n. 18117/2021](#) ha affrontato il tema della **responsabilità del cessionario di un ramo di azienda** nell'ambito della disciplina regolata dall'[articolo 14 D.Lgs. 472/1997](#) ed ha proposto diversi spunti di interesse.

Uno di essi riguarda la circostanza in cui **oggetto del trasferimento** non sia l'intera azienda appartenente al cedente, bensì solamente **un ramo di azienda**.

I Giudici, dopo essersi soffermati sulla **nozione di ramo di azienda** e sulle caratteristiche che ne contraddistinguono l'esistenza (fra cui spicca, in particolare, l'"**autonomia funzionale**" del ramo **ceduto** e la sua idoneità all'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo), rivolgono l'attenzione al tema della eventuale **limitazione della responsabilità solidale del cessionario** rispetto al cedente, nello schema normativo regolato dall'[articolo 14](#), laddove l'oggetto del trasferimento non sia, appunto, l'intera azienda appartenente al cedente, bensì una sua partizione: ossia, un **ramo di azienda**.

È al riguardo di rilievo quanto la Suprema Corte afferma ricordando che, in caso di cessione di ramo di azienda, l'acquirente, ancorché **in presenza di una contabilità unitaria**, risponde, a norma dell'[articolo 2560 cod. civ.](#), dei **debiti pregressi** risultanti dai libri contabili obbligatori, sotto la **condizione che questi siano "inerenti" alla gestione del ramo d'azienda ceduto** (si veda [Cassazione, n. 13319/2015](#)).

Perciò, il **medesimo concetto di "inerenza"**, secondo l'Ordinanza in commento, deve allora **"caratterizzare l'obbligazione tributaria"**, di cui è chiamato a rispondere in solido anche il cessionario di un ramo di azienda, per le **violazioni commesse nel triennio** a decorrere dalla data di trasferimento del ramo, ma tenendo conto che la **responsabilità del cessionario** deve fondarsi **"sull'inerenza del debito al compendio acquistato"**.

In altri termini, la responsabilità non opererebbe “*per quelle obbligazioni pecuniarie che siano riconducibili ad altro ramo aziendale rimasto di proprietà del cedente*”.

Di tale prova, come premesso, è **onerato il cessionario** chiamato a dimostrare la **non inerenza del debito** al ramo aziendale acquistato.

La Suprema Corte ha quindi accolto il motivo di opposizione eccepito dalla cessionaria, poiché il Giudice di seconde cure aveva **trascurato di valutare** se le obbligazioni tributarie reclamate dall'Amministrazione Finanziaria in capo alla cessionaria, fossero o meno **“inerenti” al ramo d'azienda** trasferito dalla cedente; di rilievo il fatto che, secondo il rinvio disposto dalla Suprema Corte, in prima battuta il Giudice del rinvio dovrà **valutare se si è in presenza o meno di un trasferimento di ramo di azienda** e, in caso affermativo, si dovrà accettare **la qualità e la quantità delle obbligazioni tributarie** “inerenti” al ramo d'azienda ceduto.

Occorre sottolineare, a scanso di equivoci, che la questione non va posta in termini di opponibilità all'Amministrazione Finanziaria di **patti negoziati tra le parti private** del contratto di trasferimento del ramo di azienda circa l'individuazione dei debiti tributari che possono, o non possono, gravare sul cessionario.

In altre parole, tali pattuizioni, che possono essere certamente efficaci fra le parti del contratto, **non spiegano effetti verso l'Amministrazione** se sono intese a limitare la responsabilità solidale del cessionario dell'azienda o del ramo di azienda; una responsabilità che la Cassazione definisce come **“solidale, dipendente, successiva”**

La questione si pone quindi sotto **un profilo differente**, poiché si tratta di verificare se i debiti tributari per i quali la responsabilità del cessionario viene invocata siano sorti **in relazione all'intero complesso aziendale**, oppure se essi siano **riferiti all'attività di cui al singolo ramo di azienda** oggetto del trasferimento.

Nel caso di specie si trattava di **debiti per omessi versamenti di ritenute su retribuzioni** di lavoratori dipendenti, ed è stato precisato che possono **“trasmettersi al cessionario i debiti tributari (...) solo qualora, unitamente al ramo d'azienda ceduto, il cessionario abbia assunto anche dipendenti impiegati in quel complesso”**.

Diversamente, il cessionario **“non può diventare responsabile in solido di debiti tributari relativi ad elementi dell'azienda che non hanno formato oggetto di cessione**, come appunto il caso delle **ritenute Irpef di dipendenti che sono rimasti occupati presso l'azienda cedente”**.